
STATUTO
FONDAZIONE
FRANCESCO PASQUINELLI
Ente filantropico

Approvato il 24 febbraio 2022



**STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE FRANCESCO PASQUINELLI - ENTE FILANTROPICO”**

Art. 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita una Fondazione avente la natura di Ente filantropico del Terzo settore, denominata:

“**FONDAZIONE FRANCESCO PASQUINELLI – ENTE FILANTROPICO**” ai sensi del D. Lgs. 117/2017, artt. 37, 38, 39 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione ha sede in **Milano**. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il relativo verbale dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2

Scopo e Attività

2.1 La Fondazione, allo scopo di tener viva e di onorare la memoria di Francesco Pasquinelli, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Quale ente filantropico persegue più specificamente il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, nonché altre forme di supporto, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e delle attività di interesse generale, anche attraverso il sostegno agli enti di terzo settore che in dette attività sono impegnati.

2.2 In particolare, per il perseguimento delle proprie attività la Fondazione intende utilizzare le proprie risorse per sostenere attività di interesse generale nell’ambito della beneficenza, dell’educazione, dell’istruzione, della cultura - con particolare riguardo alla musica ed alle arti visive - e dell’assistenza sociale, rivolgendo la propria attività a tutti coloro, in particolare giovani e anziani, che si trovino in situazioni di fragilità, svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare. E che per doti e propensioni risultino meritevoli di assistenza e di aiuto anche materiale.

Inoltre la Fondazione intende promuovere, anche tramite iniziative didattiche interdisciplinari, la conoscenza della musica, delle arti e della cultura quali fattori di sviluppo sociale e di dialogo tra le persone.

2.3 Più specificatamente per il perseguimento del proprio scopo filantropico la Fondazione, con riferimento all’art. 5 D.Lgs. 117/17, opera per il sostegno di attività di interesse generale quali, in via principale e non esaustiva quelle di cui alla lett. a), d), i), f), l), w), q) h), u), v) della citata norma:

- gli interventi e i servizi sociali, la formazione e l’educazione, con particolare riguardo alla musica ed alle arti visive;
- la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative;
- la formazione extra-scolastica finalizzata tanto alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa, quanto al successo scolastico e formativo;
- la promozione della cultura della legalità, della pace e della nonviolenza; la promozione dei diritti umani, civili, sociali e la parità di genere;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- promozione e/o gestione di alloggi sociali e/o attività di residenzialità temporanea per soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- la beneficenza nelle diverse forme e modalità di intervento.

2.4 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

2.5 L'attività di erogazione e di investimento, in conformità all'art 38 del Codice del terzo Settore, a favore dei beneficiari deve svolgersi con modalità tali da promuovere il più possibile lo sviluppo duraturo e la crescita equilibrata dei beneficiari. **2.6** La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2.6 L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;
- la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguono finalità o svolgono attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;
- la Fondazione, per le proprie iniziative, raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

2.7 La Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

Art. 3

Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio può essere incrementato con contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, nonché da rendite patrimoniali e risorse derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata anche direttamente.

3.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività filantropica statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dovrà essere gestito nel rispetto del principio della sua migliore valorizzazione.

3.3 La Fondazione gestisce il patrimonio, con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per il sostegno ai diversi progetti sostenuti nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

3.4 Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

3.5 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 4

Entrate

4. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività da:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- i contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
- le entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- eventuali altre entrate compatibili con la qualifica di Ente Filantropico ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5

Assenza di scopo di lucro

5.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

5.2 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6

Fondatore Promotore

6. Assume la qualifica di Fondatore Promotore la signora Giuseppina Antognini il cui significativo contributo ha permesso alla Fondazione di perseguire la propria finalità.

Art. 7

Organi della Fondazione

7.1 Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;

- il Comitato Scientifico (ove nominato).

7.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, compreso il Presidente, come segue:

- a) il Fondatore Promotore è membro di diritto a vita;
- b) due membri nominati dal Fondatore Promotore quali membri di diritto a vita;
- c) da due a quattro membri nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio del mandato e che possono inoltre essere rieletti.

8.2 I membri di diritto di cui al precedente articolo 8.1 lett. a) e b) possono designare ciascuno il proprio sostituto che subentrerà in caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del membro di diritto. Al nuovo membro di diritto spetta la medesima facoltà di nomina del proprio successore.

8.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un membro di diritto senza che questi abbia nominato il proprio successore, quest'ultimo sarà designato dai restanti membri di diritto.

8.4 In mancanza di membri di diritto tutti i consiglieri saranno nominati ai sensi del precedente art. 8.1 lett. c).

8.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. c) prima della scadenza del mandato, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del consigliere sostituto.

Art. 9

Decadenza e esclusione

9.1 Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

9.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 10

Poteri

10.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere il Presidente, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.1, e il Vice Presidente,

- b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei membri di diritto e della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- d) redigere ed approvare il bilancio preventivo entro la fine dell'anno in corso ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio d'esercizio e, se necessario, il bilancio sociale;
- e) stabilire le direttive e deliberare con voto favorevole della maggioranza dei membri di diritto e della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica sulle erogazioni della Fondazione;
- f) stabilire le direttive e deliberare con voto favorevole della maggioranza dei membri di diritto e della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica sugli investimenti del patrimonio della Fondazione come pure su eventuali accensioni di prestiti di ogni genere;
- g) deliberare per gli atti di straordinaria Amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- h) approvare eventuali regolamenti interni;
- i) nominare i componenti dell'Organo di controllo;
- j) la facoltà di nominare il Comitato Scientifico;
- k) la facoltà di nominare il Segretario generale;
- l) deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 19 dello statuto con voto favorevole della maggioranza dei membri di diritto e della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
- m) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso nonché al Segretario generale, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- n) la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero ristretto di consiglieri di amministrazione, cui delegare parte dei propri poteri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- o) porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- p) individuare le singole attività secondarie e strumentali esercitabili, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto.

10.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Presidente può essere riconosciuto un emolumento, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017

Art. 11

Adunanze

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

11.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno 15 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima.

11.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in forma di conferenza a distanza. alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.4 Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono ma sempre con la presenza di almeno 1 membro di diritto.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.5 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Art. 12

Il Presidente

12.1 Al Fondatore Promotore spetta la carica di Presidente. In caso di sua rinuncia, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e resta in carica quattro esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del mandato.

12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

12.3 Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 13

Vice Presidente

13.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e resta in carica 4 esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto anno del mandato.

13.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14

Segretario Generale (ove nominato)

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario Generale, definendone i poteri.

14.2 In ogni caso il Segretario Generale, operando in stretto collegamento col Presidente:

- a) cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione;
- b) presiede alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- c) garantisce l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- d) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art. 15

Comitato Scientifico (ove nominato)

15.1 Il Comitato Scientifico è uno strumento consultivo della Fondazione. È presieduto e convocato dal Presidente della Fondazione, o da persona dal medesimo designata; è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone particolarmente qualificate e di specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

15.2 I membri del Comitato Scientifico durano in carica per il tempo stabilito al momento della loro nomina e comunque per un massimo di tre anni. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità decadenza o revoca e sono previste le stesse clausole di esclusione alla nomina, di decadenza ed esclusione previste al precedente art. 9.

15.3 Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale della fondazione e ad ogni altra questione per la quale gli Organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare funzioni specifiche, compiti nonché formule di funzionamento del Comitato Scientifico.

Art. 16

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

16.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori legali che resta in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'art. 2399 c.c..

16.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati progetti e affari

16.4 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 17

Libri sociali e scritture contabili

17. La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Art. 18

Bilancio

18.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 La Fondazione redige il bilancio di esercizio in conformità con le previsioni dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla approvazione del bilancio in via ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro la fine del precedente esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 19

Bilancio sociale

19. La Fondazione, al superamento del limite di cui all'art. 1 Del D.Lgs. 117/2017, redige il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20

Estinzione

20.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

20.2 In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 21

Norma di rinvio

21. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

F.to: Giuseppina Maria Ester Antognini
Monica De Paoli



FONDAZIONE
PASQUINELLI

Corso Magenta 42
20123 Milano
T. +39 02 45409551
info@fondazionepasquinelli.org
www.fondazionepasquinelli.org

**SEZIONE
DIDATTICA**

didattica@fondazionepasquinelli.org

